

Il commercialista telematico

GUIDA RAGIONATA ALLA LETTURA DELLE NORME DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI, CONTENUTE NELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 (LEGGE FINANZIARIA 2008), AGGIORNATA DAL DECRETO MILLE-PROROGHE (DL 248 DEL 31 DICEMBRE 2007)

A cura Matteo Esposito

Area	Art.	Co.	Testo	Sintesi
Tributi locali	1	5	All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica qualora i soggetti passivi dell'imposta abbiano un reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superiore a 50.000 euro.».	- Ulteriore detrazione per l'abitazione principale da calcolare sul valore imponibile dell'abitazione stessa determinato ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 504/92, nella misura del 1,33 per mille della base imponibile e per un valore non superiore a 200 euro - L'ulteriore detrazione si applica qualora i soggetti passivi dell'imposta abbiano un reddito complessivo ai fini IRPEF non superiore a 50.000 euro
Tributi locali	1	6	All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. La deliberazione di cui al comma 1, può fissare, a decorrere dall'anno di imposta 2009, un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni»; b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della	- Possibilità di prevedere un'aliquota ICI agevolata inferiore al 4 per mille (con decorrenza 2009) per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili

Il commercialista telematico

			<p>casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale».</p>	
Tributi locali	1	7	<p>La minore imposta che deriva dall'applicazione del comma 5 è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni. Entro il 28 febbraio 2008 il Ministero dell'interno definisce il modello per la certificazione, da parte dei comuni, del mancato gettito previsto. I comuni trasmettono al Ministero dell'interno il modello compilato entro la data del 30 aprile 2008. Il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e non oltre il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rimborso da parte dello Stato, a favore dei comuni, delle minori entrate derivanti dall'attuazione del nuovo sistema di detrazioni - Definizione di un modello per la certificazione (da definire entro il 28/2/08 con decreto Ministro Interno) - I comuni devono trasmettere entro il 30/4/2008 il suddetto modello - La norma prevede che il rimborso venga erogato per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e non oltre il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio, salvo conguaglio entro il 31 maggio dell'anno successivo - Entro il 30/6/08, un decreto interministeriale definirà le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto della nuova norma
Tributi locali	1	13	<p>All'articolo 11 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'articolo 25 di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non è dovuta.»</p>	<p>Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non è dovuta</p>
Tributi	1	14	<p>La disposizione di cui al comma 13 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007</p>	<p>La disposizione del comma 13 si applica a</p>

Il commercialista telematico

locali				partire dal periodo di imposta in corso al 31/12/2007
IRAP	1	50	(omissis) h) all'articolo 16, comma 1, le parole: «l'aliquota del 4,25 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 3,9 per cento»	L'aliquota IRAP passa da 4,25% a 3,9%
Catasto	1	206	Tra le attività incluse nel programma straordinario di cui all'articolo 1, comma 373, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono comprese le attività di formazione e di studio connesse alla riforma del catasto nonché al conferimento ai comuni delle funzioni catastali.	Nel programma straordinario di qualificazione continua e ricorrente e formazione mirata e specialistica del personale dell'amministrazione finanziaria e delle agenzie fiscali addetto alla predetta attività di accertamento sono comprese anche le attività di formazione e di studio connesse alla riforma del catasto nonché al conferimento ai comuni delle funzioni catastali.
Semplificazione	1	209	Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213 l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emessi nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del Codice dell'amministrazione digitale	Gli operatori che hanno relazioni con l'amministrazione statale e gli enti pubblici nazionali hanno l'obbligo di utilizzare la fattura elettronica, con l'osservanza del CAD (d.lgs. 52/2004)
Semplificazione	1	213	Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, sono definite: a) le regole di identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione; b) le regole tecniche relative alle soluzioni informatiche da utilizzare per l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il sistema di interscambio; c) le linee guida per l'adeguamento delle procedure interne delle amministrazioni interessate alla ricezione ed alla gestione delle fatture elettroniche; d) le eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma 209, limitatamente a determinate tipologie di approvvigionamenti; e) la disciplina dell'utilizzo, tanto da parte degli operatori economici, quanto da parte delle amministrazioni interessate, di	La determinazione delle regole e delle modalità tecniche di trasmissione delle fatture elettroniche e di funzionamento del sistema di interscambio è demandata ad un decreto interministeriale, che dovrà definire le linee guida per l'adeguamento delle procedure interne delle amministrazioni nell'ambito della gestione delle fatture elettroniche

Il commercialista telematico

			intermediari abilitati allo svolgimento delle attività informatiche necessarie all'assolvimento, degli obblighi di cui ai commi da 209 al presente comma; f) le eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie Imprese; g) la data, a decorrere dalla quale decorrono l'obbligo di cui al comma 209 ed il divieto di cui al comma 210, con possibilità` di introdurre gradualmente il passaggio al sistema di trasmissione esclusiva in forma elettronica.	
Semplificazione	1	214	Le disposizioni dei commi da 209 a 213 costituiscono per le regioni principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.	Le disposizioni in tema di semplificazione del procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili rappresentano per le regioni principi di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario
Riscossione entrate locali	1	224	All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a: 1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1; 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore; 3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla; 4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della	- Modifica dovuta per evitare il proseguimento d'infrazione avviato dalla Commissione Europea con il parere motivato del 27 giugno 2007 - L'affidamento delle attività di accertamento e di riscossione dei tributi locali deve avvenire nell'ambito delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione di servizi pubblici locali, a: 1) soggetti iscritti all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni; 2) operatori europei che esercitano le attività di accertamento e di riscossione, il cui svolgimento deve essere comprovato da una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli

Il commercialista telematico

			<p>presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica»;</p> <p>b) il comma 6 è abrogato.</p>	<p>previsti dalla normativa italiana di settore;</p> <p>3) a società ih house, se ricorrono in presupposti di cui all'art. 113, c. 5, lett. c) TUEL</p> <p>4) a società miste, iscritte nell'albo, i cui soci privati siano stati scelti nel rispetto della disciplina comunitaria, tra i soggetti di cui ai precedenti numeri 1) e 2), attraverso procedure di evidenza pubblica</p>
Riscossione entrate locali	1	225	<p>Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i casi e le modalità attraverso le quali, previa autorizzazione del direttore dell'Agenzia delle entrate, ai soli fini della riscossione delle entrate degli enti locali, i soggetti di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come sostituita dal comma 224, lettera a), del presente articolo, possono accedere a dati e informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate e prendere visione di atti riguardanti i beni dei debitori e dei coobbligati.</p>	<p>Entro il 20 marzo 2008, un decreto interministeriale individua i casi e le modalità attraverso le quali, previa autorizzazione del direttore dell'Agenzia delle entrate, ai soli fini della riscossione delle entrate degli enti locali, i soggetti che gestiscono i servizi di accertamento e riscossione di tributi locali possono accedere a dati e informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate e prendere visione di atti riguardanti i beni dei debitori e dei coobbligati.</p>
Catasto	1	281	<p>Nell'ambito delle funzioni amministrative catastali conferite ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, per le riscossioni erariali sono applicabili ai comuni le norme previste dagli articoli 178 e 179 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Le disposizioni contenute nel citato articolo 179 si intendono riferite ai responsabili delle strutture comunali sovraordinate a quelle che effettuano riscossioni erariali.</p>	<p>Per le riscossioni erariali riferite allo svolgimento di funzioni amministrative catastali, si applica la disciplina in materia di agenti contabili</p>
Tributi locali	1	287	<p>L'ammontare del trasferimento compensativo riconosciuto in via previsionale e dell'eventuale conguaglio spettanti a ciascun comune, a fronte della diminuzione del gettito dell'imposta comunale sugli immobili che deriva dall'applicazione del comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.</p>	<p>L'ammontare del trasferimento compensativo riconosciuto in via previsionale e dell'eventuale conguaglio</p>

Il commercialista telematico

			504, introdotto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, e` determinato con riferimento alle aliquote e alle detrazioni vigenti alla data del 30 settembre 2007.	spettanti a ciascun comune, a fronte della diminuzione del gettito ICI è determinato con riferimento alle aliquote e alle detrazioni vigenti al 30/9/2007.
Trasporto Pubblico Locale	1	300	E' istituito presso il Ministero dei trasporti l'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti, delle regioni e degli enti locali, al fine di creare una banca dati e un sistema informativo pubblico correlati a quelli regionali e di assicurare la verifica dell'andamento del settore e del completamento del processo di riforma. Per il funzionamento dell'Osservatorio e` autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definiti i criteri e le modalita` di monitoraggio delle risorse destinate al settore e dei relativi servizi, ivi comprese quelle relative agli enti locali, nonche` le modalita` di funzionamento dell'Osservatorio. L'Osservatorio presenta annualmente alle Camere un rapporto sullo stato del trasporto pubblico locale alle competenti Commissioni parlamentari.	<ul style="list-style-type: none"> - Istituito presso il Ministero dei trasporti l'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale - Creazione di una banca dati e di un sistema informativo integrato con quelli regionali - Decreto interministeriale per definire i criteri e le modalita` di monitoraggio delle risorse destinate al settore e dei relativi servizi, ivi comprese quelle relative agli enti locali, nonche` le modalita` di funzionamento dell'Osservatorio
Trasporto Pubblico Locale	1	301	A decorrere dall'anno 2008 non puo` essere previsto alcun trasferimento aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato finalizzato al finanziamento delle spese correnti del trasporto pubblico locale, ivi compresi gli oneri per i rinnovi contrattuali degli addetti al comparto successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni a statuto ordinario riversano le risorse destinate agli enti locali entro quattro mesi dalla data della loro acquisizione, ferma restando la possibilita` di adottare una modalita` di versamento di maggior favore per gli stessi enti locali.	<ul style="list-style-type: none"> - Dal 2008 lo Stato non assume alcun onere a carico del proprio bilancio per finanziare spese correnti del trasporto pubblico locale - Le regioni a statuto ordinario riversano le risorse destinate agli enti locali entro quattro mesi dalla data della loro acquisizione, con la possibilita` di adottare una modalita` di versamento di maggior favore per gli stessi enti locali
Trasporto Pubblico Locale	1	309	Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreche` le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa e` stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate	Ai fini IRPEF spetta una detrazione dall'imposta lorda del 19% per un importo non superiore a 250 euro, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale

Il commercialista telematico

			nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.	
Fondi speciali	1	321	Per favorire i processi di mobilità alternativa nei centri storici di città di particolare rilievo urbanistico e culturale già riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dei trasporti pari a 4 milioni di euro annui, per gli anni 2008, 2009 e 2010.	Istituito un fondo di 4 mln annui per il triennio 2008/2010, destinato a favorire i processi di mobilità alternativa nei centri storici di città di particolare rilievo urbanistico e culturale già riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità
Bilancio	1	323	Gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti Spa, con onere per interessi a carico del bilancio dello Stato, per il recupero e la conservazione degli edifici riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità o appartenenti al patrimonio culturale vincolato ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.	Possibilità per gli enti locali di contrarre mutui con Cassa DD.PP., con interessi a carico del bilancio statale, per il recupero e la conservazione degli edifici riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità o appartenenti al patrimonio culturale vincolato ai sensi del dlgs 42/2004 (codice dei beni culturali)
Bilancio	1	324	Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, definisce modalità e criteri per l'erogazione del contributo in conto interessi di cui ai commi 322 e 323, al fine di garantire che all'attuazione dei medesimi commi si provveda nel limite di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.	Entro il 30 gennaio 2008 un decreto interministeriale definisce modalità e criteri per l'erogazione del contributo in conto interessi di cui al comma 323, nel limite massimo di 10 mln annui.
Alto Commissario contro la corruzione PA	1	348	Al fine di potenziare l'attività dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2008.	Stanziamento di 1 mln di euro per il potenziamento delle attività dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione contro la PA
Catasto	1	357	Il distacco del personale dall'Agenzia del territorio ai comuni in attuazione dell'articolo 1, comma 199, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è disposto con le modalità di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.	Il distacco del personale dall'Agenzia del territorio ai comuni, nell'ambito del trasferimento delle funzioni catastali, avviene con le modalità previste dalla legge Biagi (art. 30, c. 2, dlgs 276/03)
Costi della politica	1	376	A partire dal Governo successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri è stabilito dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio	- Dal prossimo Governo, il numero dei ministeri sarà 14 (art. 2 dlgs 300/99)

Il commercialista telematico

			1999, n. 300, nel testo pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi ministri senza portafoglio, vice ministri e sottosegretari, non può essere superiore a sessanta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dal secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.	- Il numero massimo dei componenti il Governo (compresi ministri senza portafoglio, vice ministri e sottosegretari) non può essere superiore a sessanta - Pari opportunità tra donne e uomini
Costi della politica	1	377	A far data dall'applicazione, ai sensi del comma 376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate le disposizioni non compatibili con la riduzione dei Ministeri di cui al citato comma 376, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, e al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, fatte comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12, 13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera a), 22-bis, 22-ter e 25-bis, del medesimo decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, e successive modificazioni.	Abrogazione delle disposizioni incompatibili con l'originario art. 2 dlgs 300/99
Costi della politica	1	378	I compensi dei Commissari straordinari di Governo, di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridotti del 20 per cento dal 1° gennaio 2008.	Riduzione del 20% dei compensi dei commissari di governo
Patto di stabilità interno	1	379	Per gli anni 2008-2010 le disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno degli enti locali di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono modificate e integrate come segue: a) al comma 676, le parole: «per il triennio 2007-2009» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2007-2010»; b) al comma 677, le parole: «2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «2007, 2008, 2009 e 2010»; c) dopo il comma 678 e` inserito il seguente: «678-bis. Per l'anno 2010 si applicano i coefficienti stabiliti per l'anno 2009 ai sensi del comma 678, fermi restando i dati triennali originariamente assunti ai fini della quantificazione della manovra.»; d) dopo il comma 679 e` inserito il seguente: «679-bis. Per gli anni 2008-2010 il concorso alla manovra delle province e dei comuni, determinato ai sensi dei commi 678 e 679, che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 del saldo di cassa, calcolata ai sensi del comma 680, e` pari a zero. Conseguentemente, gli obiettivi programmatici di cui al comma 681 sono pari al corrispondente saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista, costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto	- lett. a): esteso al 2010 l'applicazione del Patto alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti - lett. b): previsto il contributo della finanza locale al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica anche per l'anno 2010 in termini di riduzione del saldo finanziario tendenziale del comparto - lett. c): introduzione del comma 678-bis all'art. 1 della legge finanziaria 2007, che stabilisce che ai fini della determinazione degli obiettivi programmatici per il 2010 si adottano i medesimi coefficienti previsti dalla legislazione vigente per il 2009 - lett. d) : introduzione del comma 679-bis

Il commercialista telematico

capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.»;

e) il comma 681 e' sostituito dai seguenti: «681. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno gli enti devono conseguire un saldo finanziario in termini di cassa e di competenza, per l'esercizio 2007, e di sola competenza mista, per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, pari al corrispondente saldo medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 678, lettera c), ovvero dei commi 679 e 679-bis. Per il solo anno 2008 gli enti che nel triennio 2003-2005 hanno registrato un saldo medio di competenza mista positivo e maggiore del saldo medio di cassa possono conseguire l'obiettivo di miglioramento in termini di saldo finanziario di competenza mista o, in alternativa, in termini di cassa e di competenza. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 142, 143 e 144 concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno. 681-bis. Per gli enti di cui al comma 679-bis che presentano, nel triennio 2003-2005, un valore medio delle entrate in conto capitale derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare, non destinate nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei prestiti, superiore al 15 per cento della media delle entrate finali, al netto delle riscossioni di crediti, gli obiettivi programmatici per gli anni 2008-2010 sono ridotti di un importo pari alla differenza tra l'ammontare dei proventi in eccesso al predetto limite del 15 per cento e quello del contributo annuo determinato ai sensi dei commi 678 e 679, a condizione che tale differenza sia positiva. In caso di differenza pari a zero o negativa gli obiettivi programmatici restano determinati in misura pari al saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista.»;

f) al comma 683, primo periodo, le parole: «Ai fini del comma 686, il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa,» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del comma 686, il saldo finanziario e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, per l'anno 2007, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa e, per gli anni 2008, 2009 e 2010, per la sola gestione di competenza mista.»;

g) il comma 684 e' sostituito dal seguente: «684. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilita' interno deve essere approvato, a decorrere dall'anno 2008, iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto. A tal fine, gli enti locali sono

all'art. 1 della finanziaria 2007, che stabilisce per gli anni 2008-2010 l'azzeramento del concorso alla manovra delle province e dei comuni che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 del saldo di cassa. Per tali enti gli obiettivi programmatici sono pari al corrispondente saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista, costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti. Il saldo di bilancio, quale obiettivo di riferimento per il patto di stabilita', viene pertanto calcolato assumendo per la parte corrente i dati di competenza e per la parte in conto capitale i dati di cassa, anche al fine di rendere più agevole l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione a copertura di spese di investimento

- lett. e): sostituzione del comma 681 dell'art. 1 della finanziaria 2007, che dispone che per gli anni 2008-2010 gli enti devono conseguire un saldo finanziario in termini di competenza mista, pari al corrispondente saldo medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata. La lettera introduce altresì il comma 681-bis,

Il commercialista telematico

tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.»;

h) il comma 685 è sostituito dal seguente: «685. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definite con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 678, 679, 679-bis e 681-bis. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 688, secondo le indicazioni di cui allo stesso decreto, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.»;

i) dopo il comma 685 è inserito il seguente: «685-bis. Al fine di attivare, con la partecipazione delle associazioni degli enti locali, un nuovo sistema di acquisizione di dati riguardanti la competenza finanziaria dei bilanci degli enti locali che si affianca al Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i contenuti e le modalità per monitorare, in corso d'anno, gli accertamenti e gli impegni assunti, secondo aggregazioni e scansioni temporali adeguate alle esigenze della finanza pubblica. La concreta realizzazione del sistema è effettuata previa quantificazione dei costi e individuazione della relativa copertura finanziaria.»;

l) al comma 686, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.»;

m) dopo il comma 686 è inserito il seguente: «686-bis. Qualora si registrino prelievi dai conti della tesoreria statale degli enti locali non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,

disponendo una ulteriore riduzione degli obiettivi programmatici per gli anni 2008-2010 per gli enti "in avanzo" che presentino determinati parametri positivi con riferimento alle entrate in conto capitale, attraverso la deduzione dal calcolo dell'eccedenza dei proventi da alienazione rispetto alla soglia prefissata

- lett. f): modifica del comma 683 dell'art. 1 della finanziaria 2007, che prevede che per gli anni 2008-2010, il saldo finanziario e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati per la sola gestione di "competenza mista

- lett. g): sostituisce il comma 684 dell'art. 1 della finanziaria 2007, relativo alla applicazione delle regole del patto di stabilità interno in sede di bilancio di previsione degli enti locali, al fine di renderlo omogeneo con il nuovo criterio della competenza mista, prevedendo un allegato al bilancio contenente le previsioni di competenza e di cassa

- lett. h): sostituisce il comma 685 dell'art. 1 della finanziaria 2007, concernente le modalità del monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, stabilendo che la mancata trasmissione al MEF del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno, mentre la mancata

Il commercialista telematico

		adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti».	<p>comunicazione della situazione di commissariamento determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.</p> <p>- lett. i): introduce il comma 685-bis all'art. 1 della finanziaria 2007, prevedendo l'attivazione, con la partecipazione delle Associazioni degli enti locali, di un nuovo sistema di acquisizione di dati, condiviso tra Governo e Enti locali, riguardante la competenza finanziaria dei bilanci di comuni e province. Scopo del sistema - che si affianca al SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici) - con lo scopo di monitorare, in corso d'anno, gli accertamenti e gli impegni assunti, secondo aggregazioni e scansioni temporali adeguate alle esigenze della finanza pubblica.</p> <p>- lett. l) Novella il comma 686 dell'art. 1 della finanziaria 2007, disponendo che la mancata trasmissione al MEF (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato) da parte degli enti soggetti al patto di stabilità, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, della certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.</p> <p>- lett. m) Introduce il comma 686-bis all'art. 1 della finanziaria 2007, prevedendo</p>
--	--	---	--

Il commercialista telematico

				l'adozione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di adeguate misure di contenimento dei prelevamenti dai conti della tesoreria statale da parte degli enti locali, qualora si siano registrati prelevamenti non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con l'Unione europea
Strumenti derivati	1	381	I contratti di strumenti finanziari anche derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali, sono informati alla massima trasparenza.	I contratti di strumenti finanziari anche derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali, sono informati alla massima trasparenza
Strumenti derivati	1	382	I contratti di cui al comma 381 devono recare le informazioni ed essere redatti secondo le indicazioni specificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentite la CONSOB e la Banca d'Italia. Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica la conformità dei contratti al decreto.	<ul style="list-style-type: none"> - I contratti di strumenti finanziari devono essere redatti secondo le indicazioni previste dal DM (di concerto con Consob e Banca di Italia) - Il Mef verifica la conformità dei contratti al decreto
Strumenti derivati	1	383	La regione o l'ente locale sottoscrittore degli strumenti finanziari di cui al comma 381 deve attestare espressamente di aver preso piena conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi, evidenziando in apposita nota allegata al bilancio gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da tali attività.	<ul style="list-style-type: none"> - L'ente che sottoscrive i contratti di strumenti finanziari deve attestare espressamente di aver preso piena conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei prodotti finanziari - Nota da allegare al bilancio riportante oneri e impegni finanziari di dette attività
Strumenti derivati	1	384	Il rispetto di quanto previsto ai commi 382 e 383 è elemento costitutivo dell'efficacia dei contratti. In caso di contratti stipulati in violazione di quanto previsto al comma 382 o al comma 383, viene data comunicazione alla Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti di competenza.	<ul style="list-style-type: none"> - Il rispetto di dette norme è elemento costitutivo dell'efficacia dei contratti - In caso di violazione di dette norme, viene data comunicazione alla Corte dei Conti per l'adozione dei provvedimenti di competenza - Non viene specificato chi effettua la comunicazione alla Corte: è probabile che

Il commercialista telematico

				sia il Mef
Patto di stabilità interno	1	385	A decorrere dall'anno 2008 con l'accordo di cui al comma 660 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere assunto a riferimento per il patto di stabilità interno il saldo finanziario, anche prima della conclusione del procedimento e dell'approvazione del decreto previsti dal comma 656 del medesimo articolo 1, qualora la sperimentazione effettuata secondo le regole di cui al secondo e al terzo periodo del comma 665 dello stesso articolo abbia conseguito al proprio termine esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.	Accordo riferito agli enti locali delle regioni a statuto speciale
Patto di stabilità interno	1	386	E' prorogata per l'anno 2008 l'esclusione dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, già prevista per gli anni 2006 e 2007 dall'articolo 1, comma 689, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti locali per i quali negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare è stato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Relativamente alle spese per il personale, si applicano a questi enti le disposizioni previste per gli enti inclusi negli obiettivi del patto di stabilità interno.	- Esclusione dal patto 2008 degli enti locali commissariati negli anni 2004 e 2005 - Per le spese di personale, valgono le regole previste per gli enti soggetti al patto
Bilancio	2	1	Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate per l'anno 2008, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26	Proroga delle disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio
Trasferimenti erariali	2	2	I trasferimenti erariali per l'anno 2008 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 696, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.	I trasferimenti erariali per l'anno 2008 sono attribuiti al singolo ente nella stessa misura riconosciuta per l'anno 2007
Compartecipazione Irpef	2	3	Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate per l'anno 2007 dall'articolo 1, comma 697, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate per l'anno 2008	Conferma della compartecipazione delle province al gettito IRPEF nella stessa misura dell'anno precedente (1 per cento)
Fondi speciali	2	6	Il comma 10 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato ed è conseguentemente soppressa l'autorizzazione di spesa prevista al comma 11 dello stesso articolo 25.	Soppressione dei commi 10 e 11 dell'art. 25 della legge 448/2001 a seguito della sentenza Corte Cost. 16/2004
Permessi a costruire	2	8	Per gli anni 2008, 2009 e 2010, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per	- Per il triennio 2008/2010 i contributi per permessi a costruire possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50

Il commercialista telematico

			il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.	per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.
Servizi non commerciali	2	9	Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 1, comma 711, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trova applicazione dal 1° gennaio 2007 e pertanto dalla certificazione che gli enti locali sono tenuti a presentare entro il 31 marzo 2008, ferma restando la validità delle certificazioni prodotte in precedenza.	La ripartizione del fondo per i servizi non commerciali (vedi comma 711 LF 2007) trova applicazione dal 1/1/2007 e dunque dalla certificazione da inviare entro il 31/3/2008
Fondo ordinario	2	10	All'articolo 1, comma 703, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento».	Modifica del parametro per la ripartizione del fondo ordinario a favore dei comuni inferiore a 5.000 abitanti
Fondi speciali	2	11	Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' disposto un intervento fino a un importo di 10 milioni di euro per la concessione di un contributo a favore dei comuni per l'attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalità di riparto ed erogazione dei contributi.	- Per gli anni 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario, è previsto uno stanziamento di 10 mln per la concessione di un contributo a favore dei comuni per l'attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri - Apposito decreto per determinare le modalità di riparto dei contributi
Razionalizzazione	2	12	Gli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono istituire, mediante apposite convenzioni, da stipulare ai sensi dell'articolo 30 del medesimo testo unico, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati.	Possibilità per gli enti locali di istituire, tramite convenzioni, uffici unici di avvocatura
Avanzo di amministrazione	2	13	All'articolo 187, comma 2, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le parole: «e per l'estinzione anticipata di prestiti».	Possibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione anche per l'estinzione anticipata di prestiti

Il commercialista telematico

Fondo ordinario	2	16	Il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e` ridotto di 33,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 66,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.	Riduzione del fondo ordinario sia per il 2008 che per il 2009 (riferito alla riduzione delle comunità montane)
Razionalizzazione	2	17	Le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono con proprie leggi, sentiti i consigli delle autonomie locali, al riordino della disciplina delle comunità montane, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane stesse per un importo pari almeno ad un terzo della quota del fondo ordinario di cui al comma 16, assegnata per l'anno 2007 all'insieme delle comunità montane presenti nella regione.	- Entro il 30/6/2008, le regioni provvedono con proprie leggi al riordino della disciplina delle comunità montane, in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane stesse per un importo pari almeno ad un terzo della quota del fondo ordinario di cui al comma 16, assegnata per l'anno 2007 all'insieme delle comunità montane presenti nella regione
Razionalizzazione	2	18	Le leggi regionali di cui al comma 17 tengono conto dei seguenti principi fondamentali: a) riduzione del numero complessivo delle comunità montane, sulla base di indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici e in particolare: della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di vecchiaia, del reddito medio pro capite, dell'acclività dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale con riferimento all'arco alpino e alla dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia e delle attività produttive extraagricole; b) riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi delle comunità montane; c) riduzione delle indennità spettanti ai componenti degli organi delle comunità montane, in deroga a quanto previsto dall'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.	Le leggi regionali di riduzione delle comunità montane devono tenere conto di: a) riduzione del numero complessivo delle comunità montane, sulla base di indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici; b) riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi delle comunità montane; c) riduzione delle indennità spettanti ai componenti degli organi delle comunità montane, in deroga a quanto previsto dall'articolo 82 tuel
Razionalizzazione	2	19	I criteri di cui al comma 18 valgono ai fini della costituzione delle comunità montane e non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.	I suddetti criteri sono validi ai fini della costituzione delle comunità montane e non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'UE e dalle leggi statali e regionali.
Razionalizzazione	2	20	In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al comma 17 entro il termine ivi previsto, si producono i seguenti effetti: a) cessano di appartenere alle comunità montane i comuni	In caso di inerzia da parte delle Regioni entro il 30 giugno 2008, si hanno i seguenti

Il commercialista telematico

		<p>capoluogo di provincia, i comuni costieri e quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti;</p> <p>b) sono soppresse le comunita` montane nelle quali piu` della meta` dei comuni non sono situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine sopra il livello del mare ovvero non sono comuni situati per almeno il 50 per cento della loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non e` minore di 500 metri; nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine e il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di 600 metri;</p> <p>c) sono altresì soppresse le comunita` montane che, anche in conseguenza di quanto disposto nella lettera a), risultano costituite da meno di cinque comuni, fatti salvi i casi in cui per la conformazione e le caratteristiche del territorio non sia possibile procedere alla costituzione delle stesse con almeno cinque comuni, fermi restando gli obiettivi di risparmio;</p> <p>d) nelle rimanenti comunita` montane, gli organi consiliari sono composti in modo da garantire la presenza delle minoranze, fermo restando che ciascun comune non puo` indicare piu` di un membro. A tal fine la base elettiva e` costituita dall'assemblea di tutti i consiglieri dei comuni, che elegge i componenti dell'organo consiliare con voto limitato. Gli organi esecutivi sono composti al massimo da un terzo dei componenti l'organo consiliare.</p>	<p>effetti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del DPCM di cui al successivo comma 21:</p> <p>a) cessano di appartenere alle comunita` montane i comuni capoluogo di provincia, i comuni costieri e quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti;</p> <p>b) sono soppresse le comunita` montane nelle quali piu` della meta` dei comuni non sono situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine sopra il livello del mare ovvero non sono comuni situati per almeno il 50 per cento della loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non e` minore di 500 metri; nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine e il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di 600 metri;</p> <p>c) sono altresì soppresse le comunita` montane che, anche in conseguenza di quanto disposto nella lettera a), risultano costituite da meno di cinque comuni, fatti salvi i casi in cui per la conformazione e le caratteristiche del territorio non sia possibile procedere alla costituzione delle stesse con almeno cinque comuni, fermi restando gli obiettivi di risparmio;</p> <p>d) nelle rimanenti comunita` montane, gli organi consiliari sono composti in modo da garantire la presenza delle minoranze, fermo restando che ciascun comune non puo` indicare piu` di un membro. A tal fine</p>
--	--	---	---

Il commercialista telematico

				la base elettiva e` costituita dall'assemblea di tutti i consiglieri dei comuni, che elegge i componenti dell'organo consiliare con voto limitato. Gli organi esecutivi sono composti al massimo da un terzo dei componenti l'organo consiliare.
Razionalizzazione	2	21	L'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa di cui al comma 17 e` accertato, entro il 31 luglio 2008, sulla base delle leggi regionali promulgate e delle relative relazioni tecnico-finanziarie, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentite le singole regioni interessate. Gli effetti di cui al comma 20 si producono dalla data di pubblicazione del predetto decreto.	Entro il 31 luglio 2008 un DPCM accerterà l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa
Razionalizzazione	2	22	Le regioni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 17, 18 e 20 ed in particolare alla soppressione delle comunita` montane, anche con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro, a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Sino all'adozione o comunque in mancanza delle predette discipline regionali, i comuni succedono alla comunita` montana soppressa in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarieta` attiva e passiva.	Sino all'adozione o comunque in mancanza delle predette discipline regionali, i comuni succedono alla comunita` montana soppressa in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarieta` attiva e passiva.
Costi della politica	2	23	All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la parola: «sedici» e` sostituita dalla seguente: «dodici». La presente disposizione entra in vigore a decorrere dalle prossime elezioni amministrative locali.	Le giunte comunali e provinciali possono essere costituite da un numero massimo di 12 assessori, dalle prossime elezioni
Costi della politica	2	24	All'articolo 81, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all'articolo 22, comma 1, i presidenti delle comunita` montane e delle unioni di comuni, nonche` i membri delle giunte di comuni e province»; b) e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti	Il pagamento degli oneri legati all'aspettativa grava sui bilanci degli enti solo per le seguenti cariche pubbliche: sindaci, presidenti delle province, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni delle aree metropolitane, presidenti delle comunita` montane e delle unioni di comuni, nonche` i membri delle giunte di comuni e province, mentre gli altri

Il commercialista telematico

			dall'articolo 86».	amministratori (ad esempio, per i consiglieri comunali e provinciali) assumono a proprio carico gli oneri collegati all'aspettativa
Costi della politica	2	25	<p>All'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 2 e` sostituito dal seguente: «2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, e delle comunita` montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere puo` superare l'importo pari ad un quarto dell'indennita` massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennita` e` dovuta ai consiglieri circoscrizionali.»;</p> <p>b) i commi 4 e 6 sono abrogati;</p> <p>c) al comma 8, la lettera c) e` sostituita dalla seguente: «c) articolazione dell'indennita` di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunita` montane sono attribuite le indennita` di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennita` prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunita` montana»;</p> <p>d) al comma 11, il primo periodo e` sostituito dai seguenti: «Le indennita` di funzione, determinate ai sensi del comma 8, possono essere incrementate con delibera di giunta, relativamente ai sindaci, ai presidenti di provincia e agli assessori comunali e provinciali, e con delibera di consiglio per i presidenti delle assemblee. Sono esclusi dalla possibilita` di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario fino alla conclusione dello stesso, nonche` gli enti locali che non rispettano il patto di stabilita` interno fino all'accertamento del rientro dei parametri. Le delibere adottate in violazione del precedente periodo sono nulle di diritto. La corresponsione dei gettoni di presenza e` comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalita`» e il terzo periodo e` soppresso.</p>	<p>a) l'ammontare percepito da un consigliere non puo` superare $\frac{1}{4}$ dell'indennita` del rispettivo sindaco o presidente della provincia (prima era 1/3)</p> <p>b) - viene meno la possibilita` di trasformare il gettone di presenza in indennita` di funzione (per i consiglieri) - viene meno la cumulabilita` delle indennita' di funzione con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona</p> <p>c) rimodulazione dell'indennita` di funzione per il presidente e gli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunita` montane (misura massima 50% dell'indennita` prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunita` montana)</p> <p>d) gli enti possono aumentare le indennita` di sindaci e assessori (con delibera di giunta) e dei presidenti dei consigli (con delibera di consiglio). Sono esclusi da questa possibilita` gli enti locali in dissesto finanziario e gli enti non in regola con il patto di stabilita` fino all'accertamento del</p>

Il commercialista telematico

				rientro nei parametri previsti. Le delibere adottate in violazione di queste norme sono nulle di diritto
Costi della politica	2	26	<p>L'articolo 83 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e' sostituito dal seguente: «Art. 83. - (Divieto di cumulo) -</p> <p>1. I parlamentari nazionali ed europei, nonche' i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza previsti dal presente capo.</p> <p>2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di indennita` di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione e` connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.</p> <p>3. In caso di cariche incompatibili, le indennita` di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilita`, l'indennita` per la carica sopraggiunta non viene corrisposta».</p>	<p>- Impossibilita` per i parlamentari nazionali ed europei di percepire gettoni di presenza per cariche di amministratori locali (prima era possibile)</p> <p>- Agli amministratori locali, oltre all'indennita` di carica, non spettano ulteriori compensi per altre cariche, tranne quello dovuto per spese di indennita` di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione e` connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche</p> <p>- In caso di cariche incompatibili, le indennita` di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilita`, l'indennita` per la carica sopraggiunta non viene corrisposta</p>
Costi della politica	2	27	<p>L'articolo 84 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e' sostituito dal seguente: «Art. 84. - (Rimborso delle spese di viaggio)</p> <p>- 1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonche' un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta` ed autonomie locali.</p> <p>2. La liquidazione del rimborso delle spese e` effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno</p>	<p>- Agli amministratori locali spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura stabilita da un decreto interministeriale</p> <p>- Decade la possibilita` per i consigli e le assemblee di sostituire all'indennita' di missione il rimborso delle spese effettivamente sostenute, disciplinando con regolamento i casi in cui si applica</p>

Il commercialista telematico

			<p>effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.</p> <p>3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate».</p>	l'uno o l'altro trattamento.
Razionalizzazione	2	28	<p>Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. Dopo il 1° aprile 2008, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata. Il presente comma non si applica per l'adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali.</p>	<p>- Ai comuni è consentita l'adesione ad un'unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dal tuel (consorzi, unioni di comuni, esercizio associato di funzioni e servizi), ad eccezione del servizio idrico e del servizio di gestione dei rifiuti</p> <p>- Con decorrenza 1/4/2008 se permane la partecipazione multipla, ogni atto attinente all'adesione è nullo</p> <p>- Sono esclusi la partecipazione a consorzi obbligatori per legge (nazionale e regionale)</p>
Razionalizzazione	2	29	<p>All'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, le parole: «100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «250.000 abitanti»;</p> <p>b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento ai sensi di quanto previsto dal comma 2. La popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti».</p>	Viene elevato a 250 mila il limite di popolazione oltre il quale è obbligatorio istituire le circoscrizioni, mentre nei comuni con popolazione compresa tra 100 mila e 250 mila, c'è la facoltà di istituire le circoscrizioni, con popolazione media di almeno 30 mila abitanti.
Razionalizzazione	2	30	<p>Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, e successive modificazioni. L'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale, ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n.</p>	<p>- Le funzioni della commissione elettorale comunale sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale del comune</p> <p>- L'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute</p>

Il commercialista telematico

			95, e successive modificazioni, ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale.	
Fondo ordinario	2	31	A decorrere dal 2008 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' ridotto di 313 milioni di euro. In sede di ripartizione delle risorse del fondo ordinario, come rideterminate ai sensi del presente comma, si tiene conto, anche sulla base di certificazioni prodotte dagli enti interessati, delle riduzioni di spesa derivanti, per ciascun ente territoriale, dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 23 a 31. Le risorse derivanti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi da 23 a 29, valutate in 313 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, sono destinate, per l'anno 2008, per 100 milioni di euro, salvo quanto disposto dal comma 32, all'incremento del contributo ordinario di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore dei piccoli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri di cui al medesimo comma, da ripartire in proporzione alla popolazione residente, e per 213 milioni di euro a copertura di quota parte degli oneri derivanti dai commi 383 e 384.	Riduzione del fondo ordinario di 313 mln dal 2008
Fondo ordinario	2	32	Entro il 30 giugno 2008, sulla base delle certificazioni prodotte dagli enti interessati, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Statocitta` ed autonomie locali, quantifica l'ammontare effettivo delle riduzioni di spesa conseguibili al 31 dicembre 2008. A seguito di tale accertamento, il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla differenza riscontrata tra l'ammontare delle economie di spesa e la riduzione dei trasferimenti, adegua con propri decreti la dotazione per l'anno 2008 del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i soli enti che hanno dato piena attuazione alle disposizioni previste dai commi da 23 a 32, a valere e nei limiti dell'incremento del fondo ordinario di cui al comma 31.	Entro il 30/6/2008, sulla base delle certificazioni prodotte dagli enti interessati, il MEF quantifica l'ammontare effettivo delle riduzioni di spesa conseguibili al 31 dicembre 2008
Razionalizzazione	2	33	Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito di rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali ed alla contestuale riallocazione delle stesse agli enti locali, secondo i principi di sussidiarieta`, differenziazione e adeguatezza.	Soppressione o accorpamento, da parte di Stato e regioni, di enti, agenzie od organismi titolari di funzioni coincidenti con quelle assegnate agli enti locali e contestuale riallocazione delle stesse agli enti locali
Razionalizzazione	2	34	I comuni e le province provvedono alla soppressione degli enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, istituiti dai medesimi enti locali nell'ambito della rispettiva potesta` regolamentare e titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle svolte dagli enti locali medesimi.	Soppressione, da parte degli enti locali, di enti, agenzie od organismi titolari di funzioni coincidenti con quelle svolte dagli stessi enti locali

Il commercialista telematico

<p>Razionalizzazione</p>	<p>2</p>	<p>38</p>	<p>Per le finalità di cui al comma 33, le regioni, nell'esercizio delle rispettive prerogative costituzionali in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ottemperanza agli obblighi comunitari, procedono entro il 1° luglio 2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei medesimi servizi secondo i principi dell'efficienza e della riduzione della spesa nel rispetto dei seguenti criteri generali, quali indirizzi di coordinamento della finanza pubblica:</p> <p>a) in sede di delimitazione degli ambiti secondo i criteri e i principi di cui agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, valutazione prioritaria dei territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali ai fini dell'attribuzione delle funzioni in materia di rifiuti alle province e delle funzioni in materia di servizio idrico integrato di norma alla provincia corrispondente ovvero, in caso di bacini di dimensioni più ampie del territorio provinciale, alle regioni o alle province interessate, sulla base di appositi accordi; in alternativa, attribuzione delle medesime funzioni ad una delle forme associative tra comuni di cui agli articoli 30 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, composte da sindaci o loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso;</p> <p>b) destinazione delle economie a carattere permanente derivanti dall'attuazione del presente comma, come accertate da ciascuna regione con provvedimento comunicato al Ministro dell'economia e delle finanze, al potenziamento degli interventi di migioria e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e delle infrastrutture di supporto nei rispettivi ambiti territoriali, nonché al contenimento delle tariffe per gli utenti domestici finali.</p>	<p>Per quanto riguarda il servizio idrico e la gestione dei rifiuti, le regioni procedono entro il 1/7/2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei medesimi servizi secondo i principi dell'efficienza e della riduzione della spesa nel rispetto dei seguenti criteri generali</p>
<p>Fondi speciali</p>	<p>2</p>	<p>40</p>	<p>Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2008 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.</p>	<p>50 mln per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010</p>
<p>Fondi speciali</p>	<p>2</p>	<p>41</p>	<p>E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il Fondo di sviluppo delle isole minori, con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Il Fondo finanzia interventi specifici nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone, assegnando prioritariamente ai progetti realizzati nelle aree protette e nella rete «Natura 2000», prevista dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, ovvero improntati alla sostenibilità ambientale, con particolare riferimento all'utilizzo delle energie rinnovabili, al risparmio e all'efficienza energetica, alla gestione</p>	<p>Istituzione del fondo di sviluppo delle isole minori, pari a 20 mln per il 2008, per il finanziamento del settore energia, trasporti e concorrenza</p>

Il commercialista telematico

			dei rifiuti, alla gestione delle acque, alla mobilità e alla nautica da diporto ecosostenibili, al recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, al contingentamento dei flussi turistici, alla destagionalizzazione, alla protezione degli habitat prioritari e delle specie protette, alla valorizzazione dei prodotti tipici, alla certificazione ambientale dei servizi, oltre a misure dirette a favorire le imprese insulari in modo che le stesse possano essere ugualmente competitive. All'erogazione del Fondo si provvede sulla base del Documento triennale unico di programmazione isole minori (DUPIM), elaborato dall'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM), nel quale sono indicati i singoli interventi e le relative quantificazioni, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.	
Fondi speciali	2	42	Al fine di assicurare il necessario coordinamento e la migliore finalizzazione di tutti gli interventi a favore delle isole minori e ferme restando le contribuzioni per i progetti già approvati con i decreti del Ministro dell'interno 13 dicembre 2004 e 8 novembre 2005, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004 e nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2005, le risorse iscritte sul Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori di cui all'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, sono trasferite al Fondo di cui al comma 41, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali.	Trasferimento dei fondi previsti per gli interventi a favore delle isole minori, al fondo di sviluppo delle isole minori (vedi precedente comma 41)
Fondi speciali	2	102	Al fine di rafforzare la legalità e il miglioramento delle condizioni di vita dei territori in cui opera la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile, e' istituito a decorrere dall'anno 2008, presso il Ministero dell'interno, il «Fondo per la legalità». Al Fondo confluiscono i proventi derivanti dai beni mobili e le somme di denaro confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.	Istituzione del fondo per la legalità, al quale confluiscono i proventi derivanti dai beni mobili e somme di denaro confiscati ai mafiosi
Fondi speciali	2	103	A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 102 sono finanziati, anche parzialmente, progetti relativi al potenziamento delle risorse strumentali e delle strutture delle Forze di polizia, al risanamento di quartieri urbani degradati, alla prevenzione e al recupero di condizioni di disagio e di emarginazione, al recupero o alla realizzazione di strutture pubbliche e alla diffusione della cultura della legalità.	Il fondo per la legalità è destinato a: - progetti relativi al potenziamento delle risorse strumentali e delle strutture delle Forze di polizia - al risanamento di quartieri urbani degradati - alla prevenzione e al recupero di condizioni di disagio e di emarginazione, al

Il commercialista telematico

				recupero o alla realizzazione di strutture pubbliche e alla diffusione della cultura della legalità
Fondi speciali	2	104	Le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 102 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono adottate le disposizioni attuative dei commi 102 e 103.	Un decreto interministeriale, entro il 30/1/2008, definirà le modalità di accesso al fondo per la legalità
Fondi speciali	2	162	Al fine di incentivare il risparmio e l'efficienza energetica e' istituito, a decorrere dall'anno 2008, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per il risparmio e l'efficienza energetica con una dotazione di 1 milione di euro. Il Fondo e' finalizzato al finanziamento di campagne informative sulle misure che consentono la riduzione dei consumi energetici per migliorare l'efficienza energetica, con particolare riguardo all'avvio di una campagna per la progressiva e totale sostituzione delle lampadine a incandescenza con quelle a basso consumo, per l'avvio di misure atte al miglioramento dell'efficienza della pubblica illuminazione e per sensibilizzare gli utenti a spegnere gli elettrodomestici dotati di funzione stand-by quando non sono utilizzati. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e' vietata la commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche inferiori rispetto alla classe A, nonche' di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche all'interno di apparati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, stabilisce, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i principi e i criteri a cui si devono informare le campagne informative di cui al presente comma.	Istituzione del fondo per il risparmio e l'efficienza energetica con dotazione di 1 mln, destinato a finanziare campagne informative
Ambiente	2	171	Le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento delle fonti energetiche rinnovabili nei rispettivi territori.	Le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento delle fonti energetiche rinnovabili nei rispettivi territori.
Servizi pubblici	2	175	All'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione di cui al comma 2, la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas e' bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni	Contiene le modifiche alle gare per le concessioni del servizio di distribuzione del gas, già innovate dal decreto legge 222/2007

Il commercialista telematico

			<p>dall'individuazione del relativo ambito territoriale, che deve avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;</p> <p>b) al comma 4, le parole: «nuove scadenze» sono sostituite dalle seguenti: «nuove gare» e le parole: «limitatamente al periodo di proroga» sono sostituite dalle seguenti: «fino al nuovo affidamento»;</p> <p>c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle gare di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, oltre alle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 10, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, anche le disposizioni di cui all'articolo 113, comma 15-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si intendono estese a tutti i servizi pubblici locali a rete».</p>	
Monitoraggio prezzi	2	196	Ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rende noto al pubblico il proprio «ufficio prezzi», che riceve segnalazioni e verifica le dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni e servizi praticati ai consumatori finali.	Ogni camera di commercio rende noto al pubblico l'ufficio prezzi, che riceve segnalazioni e verifica le dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni e servizi praticati ai consumatori finali.
Monitoraggio prezzi	2	197	Lo svolgimento delle attività di verifica di cui al comma 196 può essere disciplinato da convenzioni non onerose stipulate fra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i comuni e gli altri enti interessati e la prefettura-ufficio territoriale del Governo, che individuano anche le modalità di rilevazione e di messa a disposizione dei consumatori, anche in forma comparata, delle tariffe e dei prezzi rilevati.	Le attività di verifica dei prezzi può oggetto di convenzione tra cdc, comuni, altri enti interessati e prefettura-utg
Monitoraggio prezzi	2	198	Ai fini del comma 197, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, può disciplinare, d'intesa con l'Unioncamere, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e i Ministeri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno e dell'economia e delle finanze, la convenzione tipo e le procedure standard.	Possibile predisposizione di una convenzione tipo da parte di ANCI e Unioncamere
Opere strategiche	2	257	Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e' autorizzata la concessione di contributi quindicennali di 99,6 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. A valere sulle risorse stanziati dai commi 257 e 258, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzati contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere rispettivamente dall'anno 2008 e dall'anno 2009, e si procede ai sensi degli articoli 163 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 12	<ul style="list-style-type: none"> - Concessione di contributi quindicennali per la prosecuzione delle opere strategiche - Contributi per la Pedemontana di Formia

Il commercialista telematico

			aprile 2006, n. 163. A valere sulle risorse stanziare dai commi 257 e 258, per la realizzazione delle opere accessorie agli interventi di cui all'articolo 1, comma 981, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e` autorizzato un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 2 milioni di euro per l'anno 2009, e si procede ai sensi degli articoli 163 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.	
Fondi speciali	2	264	La Cassa depositi e prestiti s.p.a. e` autorizzata a costituire, presso la gestione separata, un apposito fondo, denominato Fondo di garanzia per le opere pubbliche (FGOP).	Istituzione fondo di garanzia per le opere pubbliche presso Cassa DD.PP.
Fondi speciali	2	265	La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 264 e le successive variazioni sono stabilite dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. a valere sulle risorse previste ai sensi dell'articolo 71, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.	Il nuovo fondo è finanziato con le risorse del fondo rotativo per le opere pubbliche
Fondi speciali	2	266	Il Fondo di cui al comma 264 e` finalizzato al sostegno finanziario dei lavori, di competenza dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da realizzare mediante: a) contratti di concessione di cui all'articolo 53, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; b) contratti di concessione di costruzione e gestione o affidamento unitario a contraente generale di cui all'articolo 173 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.	Il fondo per opere pubbliche è diretto al sostegno di lavori di competenza di amministrazioni pubbliche da realizzazione mediante contratti di concessione o di appalto, di concessione di costruzione e gestione o di affidamento unitario a contraente generale
Fondi speciali	2	267	Il Fondo di cui al comma 264, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo perduto, presta garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione o nella gestione delle opere, volte ad assicurare il mantenimento del relativo equilibrio economico-finanziario.	Il fondo di garanzia per le opere pubbliche, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo perduto, presta garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione o nella gestione delle opere, volte ad assicurare il mantenimento del relativo equilibrio economico-finanziario
Fondi speciali	2	268	La Cassa depositi e prestiti s.p.a., nel rispetto degli indirizzi fissati dal Ministro dell'economia e delle finanze nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fissa con proprio regolamento limiti, condizioni, modalità e caratteristiche della prestazione delle garanzie e dei relativi rimborsi, tenendo conto della redditività potenziale dell'opera e della decorrenza e durata della concessione o della gestione.	La Cassa DD.PP. fissa con proprio regolamento limiti, condizioni, modalità e caratteristiche della prestazione delle garanzie e dei relativi rimborsi, tenendo conto della redditività potenziale dell'opera e della decorrenza e durata della concessione o della gestione
Emergenza abitativa	2	285	Al fine di incrementare il patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa a canone sostenibile, si considerano «residenze d'interesse generale destinate alla locazione» i	Vengono definite le residenze di interesse generale destinate alla locazione

Il commercialista telematico

			fabbricati situati nei comuni ad alta tensione abitativa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, composti da case di abitazione non di lusso sulle quali grava un vincolo di locazione ad uso abitativo per un periodo non inferiore a 25 anni.	
Emergenza abitativa	2	286	Le residenze di cui al comma 285 costituiscono servizio economico di interesse generale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea, e sono ricomprese nella definizione di alloggio sociale di cui all'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9.	Le residenze di interesse generale sono ricomprese nella definizione di alloggio sociale
Emergenza abitativa	2	287	Per i fini previsti dai commi 285 e 286 è istituito, a decorrere dall'anno 2008, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.	Istituzione di un fondo per l'emergenza abitativa
Emergenza abitativa - Esenzione ICI	2	288	L'articolo 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il quale prevede che i comuni, per favorire la realizzazione degli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite negli accordi stessi, con possibilità di deroga al limite minimo dell'aliquota, deve essere interpretato nel senso che tali aliquote possono arrivare fino all'esenzione dall'imposta.	Possibilità per i comuni di deliberare aliquote ICI ridotte, fino anche a zero, per i proprietari che affittano a canone sostenibile
Ambiente	2	331	Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce e attiva un programma di interventi di difesa del suolo nei piccoli comuni il cui territorio presenta significativi fenomeni di dissesto e che risultano caratterizzati da estrema perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008 a valere sulle risorse di cui al comma 321.	Attivazione di un programma di interventi per la difesa del suolo nei piccoli comuni il cui territorio presenta significativi fenomeni di dissesto e che risultano caratterizzati da estrema perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni.
Ambiente	2	332	Per le finalità di mitigazione del rischio idrogeologico, di tutela e di riqualificazione dell'assetto del territorio e di incentivazione alla permanenza delle popolazioni nelle aree di montagna e di collina, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce e attiva, sulla base delle richieste dei comuni e delle comunità montane, un programma di interventi di manutenzione del reticolo idrografico minore e dei versanti, privilegiando la realizzazione di opere tradizionali e a basso impatto ambientale. Per l'attuazione del presente comma è previsto l'utilizzo del 10 per cento delle risorse destinate, per l'anno 2008, alla difesa del suolo di cui al comma 321.	Predisposizione di un programma di interventi di manutenzione del reticolo idrografico minore e dei versanti, finalizzato a: - ridurre il rischio idrogeologico - tutelare e riqualificare l'assetto del territorio - incentivare la permanenza delle popolazioni nelle aree di montagna e di collina

Il commercialista telematico

Interventi a favore di cani e gatti	2	371	All'articolo 4, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni, singoli o associati, e le comunita' montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti».	Possibilita' per i comuni e le comunita' montane di gestire canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati caratterizzati dalla presenza di volontari ambientalisti
Fondi speciali	2	426	Allo scopo di contribuire all'equilibrio finanziario degli enti locali, e' istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione un fondo per il concorso dello Stato agli oneri di funzionamento e per il personale di ruolo dei licei linguistici ricadenti sui bilanci dei comuni e delle province. La dotazione del fondo e' stabilita in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.	Istituzione di un fondo di 5 mln di euro destinato a Comuni e Province che gestiscono licei linguistici
Fondi speciali	2	440	Per l'anno 2008 presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, denominato «Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici», per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici.	Solo per l'anno 2008 viene istituito un fondo, denominato «Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici», per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici.
Fondi speciali	2	442	Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' approvato un programma decennale per il risanamento di cui ai commi da 440 a 443, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni.	Entro 30 marzo 2008, un decreto interministeriale approvera' un programma decennale di risanamento degli edifici pubblici, con prioritari a edifici scolastici e universitari, strutture ospedaliere, caserme e uffici aperti al pubblico
Servizi pubblici locali	2	461	Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualita', l'universalita' e l'economicita' delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni: a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una «Carta della qualita' dei servizi», da redigere e pubblicizzare in conformita' ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualita' e di quantita' relativi alle	Gli enti locali, al fine di garantire la qualita', l'universalita' e l'economicita' dei servizi pubblici, sono tenuti a: a) prevedere l'obbligo per il soggetto gestore di emanare una carta della qualita' dei servizi b) consultare obbligatoriamente le

Il commercialista telematico

			<p>prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;</p> <p>b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;</p> <p>c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;</p> <p>d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;</p> <p>e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;</p> <p>f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso.</p>	<p>associazioni dei consumatori</p> <p>c) prevedere una verifica periodica dei parametri quali-quantitativi del servizio</p> <p>d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente dei parametri fissati nel contratto di servizio</p> <p>e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori di servizi e associazioni dei consumatori in cui sia dia conto di reclami e proposte</p> <p>f) costi in parte a carico del soggetto gestore</p>
Stabilizzazione Isu	2	549	<p>All'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dopo la lettera g) e` aggiunta la seguente:</p> <p>«g-bis) a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, e` disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a valere sul Fondo di cui al presente comma».</p>	Viene stanziato un ulteriore contributo di 50 mln per la stabilizzazione di Isu e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro
Stabilizzazione Isu	2	550	<p>Nel limite di spesa di 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e` autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i comuni destinatari degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1166, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, previa intesa con le regioni competenti, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai</p>	Nel limite di spesa di 55 mln annui, il ministro del lavoro può stipulare convenzioni con i comuni per lo svolgimento di attività socialmente utili (asu) e

Il commercialista telematico

			lavoratori socialmente utili, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU), per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU, nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché dei soggetti utilizzati da questi ultimi attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, estendendo a quest'ultima tipologia di lavoratori i benefici e gli incentivi previsti per i lavoratori socialmente utili.	l'attuazione di politiche attive del lavoro per la stabilizzazione dei lavoratori Asu a disposizione degli stessi comuni da almeno tre anni e dei soggetti utilizzati attraverso convenzioni ex art. 10, comma 3, dlgs 468/97
Stabilizzazione Isu	2	551	Per le finalità di cui al comma 550, gli enti utilizzatori possono avvalersi, in deroga ai vincoli legislativi in materia di assunzioni e di spesa annuale di cui all'articolo 1, comma 557, della citata legge n. 296 del 2006, della facoltà di procedere ad assunzioni in pianta organica a tempo indeterminato nelle categorie A e B dei soggetti di cui al comma 550, nonché ad assunzioni a tempo determinato, con inquadramento nelle categorie C e D, secondo i profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti, in ogni caso attraverso procedure selettive. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dispone annualmente con proprio decreto, a far data dall'esercizio 2008, a beneficio dei comuni di cui al comma 550, la copertura integrale degli oneri relativi alla prosecuzione delle ASU e alla gestione a regime delle unità stabilizzate tramite assunzioni in pianta organica o assunzione a tempo determinato.	<ul style="list-style-type: none"> - Possibilità di derogare i vincoli in materia di assunzioni e di spesa per il personale, per gli enti utilizzatori di LSU - Possibilità di assunzioni di ruolo a tempo indeterminato, con inquadramento nelle categorie A e B, dei lavoratori impiegati in Asu e dei soggetti utilizzati dai comuni sulla base di convenzioni - Possibilità di assumere a tempo determinato con inquadramento nelle categorie C e D, secondo i profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti e attraverso procedure selettive - Decreto del ministro del lavoro per la copertura integrale degli oneri relativi alla prosecuzione delle Asu
Stabilizzazione Isu	2	552	Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' autorizzato, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a concedere un contributo ai comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni, utilizzando quota parte delle risorse trasferite alle regioni in attuazione della legge 17 maggio 1999, n. 144.	Autorizzazione alla concessione di contributi (1 mln per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010) ai comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni
Razionalizzazione	2	569	Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, inviano, entro il 28	Le amministrazioni statali centrali e periferiche devono inviare, entro il 28/2 per

Il commercialista telematico

			febbraio per l'anno 2008 ed entro il 31 dicembre per gli anni successivi, al Ministero dell'economia e delle finanze un prospetto contenente i dati relativi alla previsione annuale dei propri fabbisogni di beni e servizi, per il cui acquisto si applica il codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, conformemente alle modalità e allo schema pubblicati sul portale degli acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze e di Consip Spa.	l'anno 2008 ed entro il 31/12 per gli anni successivi, al MEF un prospetto contenente i dati relativi alla previsione annuale dei propri fabbisogni di beni e servizi secondo le modalità indicate da un decreto
Razionalizzazione	2	570	Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di Consip Spa, individua, sulla base delle informazioni di cui al comma 569 e dei dati degli acquisti delle amministrazioni di cui al comma 569, per gli anni 2005-2007, acquisiti tramite il Sistema di contabilità gestionale ed elaborati attraverso l'utilizzo di sistemi informativi integrati realizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 454, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, indicatori di spesa sostenibile per il soddisfacimento dei fabbisogni collegati funzionalmente alle attività da svolgere, tenendo conto delle caratteristiche di consumo delle specifiche categorie merceologiche e dei parametri dimensionali della singola amministrazione, nonché dei dati di consuntivo.	Il MEF, utilizzando Consip, individua degli indicatori di spesa sostenibili per il soddisfacimento dei fabbisogni collegati alle attività da svolgere
Razionalizzazione	2	571	Gli indicatori ed i parametri di spesa sostenibile definiti ai sensi del comma 570 sono messi a disposizione delle amministrazioni di cui al comma 569, anche attraverso la pubblicazione sul portale degli acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze e di Consip Spa, quali utili strumenti di supporto e modelli di comportamento secondo canoni di efficienza, nell'attività di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nell'attività di controllo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.	Gli indicatori ed i parametri di spesa sono messi a disposizione delle amministrazioni, quali strumenti a supporto del controllo di gestione
Razionalizzazione	2	572	In relazione ai parametri di prezzo-qualità di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso Consip Spa, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche gli strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità del bene e del servizio e per l'utilizzo dei detti parametri, anche con indicazione di una misura minima e massima degli stessi.	In relazione ai parametri prezzo-qualità di cui alla L. 488/99, il MEF, entro il 31/3/08 predispone gli strumenti di supporto per la valutazione del bene/servizio e l'utilizzo di detti parametri, con la previsione di una misura minima e di una massima
Razionalizzazione	2	573	Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip	Le "amministrazioni aggiudicatrici" (amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali, altri enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti)

Il commercialista telematico

			Spa ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza.	possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 448, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza
Razionalizzazione	2	594	<p>Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:</p> <p>a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;</p> <p>b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;</p> <p>c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.</p>	<p>Le amministrazioni pubbliche adottano misure finalizzate a razionalizzare l'utilizzo:</p> <p>a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;</p> <p>b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;</p> <p>c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.</p>
Razionalizzazione	2	595	<p>Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.</p>	<p>Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono indicate misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, di pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.</p>
Razionalizzazione	2	597	<p>A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente.</p>	<p>Prevista la trasmissione di una relazione annuale a consuntivo da inviare agli organi di controllo e alla sezione regionale della Corte dei Conti</p>

Il commercialista telematico

Razionalizzazione	2	598	I piani triennali di cui al comma 594 sono resi pubblici con le modalita` previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005.	Pubblicità dei piani triennali
	2	599	Le amministrazioni di cui al comma 594, sulla base di criteri e modalita` definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, sentita l'Agenzia del demanio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'esito della ricognizione propedeutica alla adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) del comma 594 provvedono a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi a: a) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi; b) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilita`, distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonche` quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilita`.	Le amministrazioni pubbliche comunicano al MEF i dati relativi a: a) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi; b) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilita`, distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonche` quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilita`.
Incarichi e consulenze	2	632	All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente».	Divieto per le amministrazioni prive di un vertice espressione di rappresentanza politica di istituire uffici di diretta collaborazione
Incarichi e consulenze	2	633	Alla scadenza del rispettivo incarico, i vertici degli uffici di diretta collaborazione istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge presso le amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decadono e il personale appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, compresi i dirigenti, è riassegnato secondo le procedure ordinarie.	Alla scadenza dell'incarico i vertici degli uffici esistenti all'entrata in vigore della legge finanziaria 2008 decadono e il personale appartenente alla PA è riassegnato secondo le procedure ordinarie

Il commercialista telematico

Società pubbliche	3	12	<p>Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni pubbliche statali che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo di società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, promuovono entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle forme previste dalla vigente normativa, anche attraverso atti di indirizzo, iniziative volte a:</p> <p>a) ridurre il numero dei componenti degli organi societari a tre, se composti attualmente da più di cinque membri, e a cinque, se composti attualmente da più di sette membri;</p> <p>b) prevedere, per i consigli di amministrazione o di gestione costituiti da tre componenti, che al presidente siano attribuite, senza alcun compenso aggiuntivo, anche le funzioni di amministratore delegato;</p> <p>c) sopprimere la carica di vice presidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o di impedimento, senza titolo a compensi aggiuntivi;</p> <p>d) eliminare la previsione di gettoni di presenza per i componenti degli organi societari, ove esistenti, nonché limitare la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta ai casi strettamente necessari.</p>
			<p>L'articolo mira a ridurre il numero dei membri dei consigli di amministrazione delle società controllate da amministrazioni pubbliche.</p> <p>Incidere sul numero dei membri dei consigli di amministrazione, come disposto dalla norma in esame, oltre ad un'immediata riduzione della spesa di tali società, consente alle medesime il recupero di una gestione più efficiente, riconducendo la forma societaria alle finalità ordinarie e limitando l'influenza politica a vantaggio di un recupero di capacità professionale. La norma prevede, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 459, 460, 461, 462, 463, e 729, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), che le amministrazioni pubbliche, che detengono direttamente o indirettamente, il controllo di società, promuovono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, iniziative volte alla riduzione del numero dei componenti degli organi societari (ad un massimo di 5 o 7 membri); all'attribuzione al presidente delle funzioni di amministratore delegato, senza alcun compenso aggiuntivo; alla soppressione della carica di vicepresidente, laddove prevista; all'eliminazione dei gettoni di presenza per i componenti degli organi societari nonché alla limitazione della costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta</p>

Il commercialista telematico

Società pubbliche	3	13	Le modifiche statutarie hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse.	Le modifiche statutarie hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse
Società pubbliche	3	14	Nelle società di cui al comma 12 in cui le amministrazioni statali detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che non siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere permanente e continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante. Nei casi di cui al presente comma gli emolumenti rivenienti dalla partecipazione agli organi della società controllata sono comunque riversati alla società controllante.	Nelle società a partecipazione indiretta, non è consentito nominare, nei cda o consigli di gestione, amministratori della società controllante, a meno che non siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere permanente e continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante. Nei casi di cui al presente comma gli emolumenti rivenienti dalla partecipazione agli organi della società controllata sono comunque riversati alla società controllante
Società pubbliche	3	15	Le società di cui ai commi da 12 a 18 adottano, per la fornitura di beni e servizi, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip Spa., motivando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri, con particolare riguardo ai casi in cui le società stesse siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici.	Le società pubbliche (comprese quelle partecipate da enti locali), per la fornitura di beni e servizi, fanno riferimento a parametri di qualità-prezzo messi a disposizione da Consip
Società pubbliche	3	16	Le disposizioni dei commi da 12 a 18 non si applicano alle società quotate in mercati regolamentati, nonché, relativamente al comma 12, lettera b), alle società di cui all'articolo 1, commi 459 e 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.	Le disposizioni non si applicano alle società quotate in borsa, alle società Sogin e Sviluppo Italia
Società pubbliche	3	17	Ai fini di quanto disciplinato dai commi da 12 a 18, alle società di cui all'articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto comma 729, nonché le altre ad esse relative contenute nella medesima legge n. 296 del 2006.	Alle società partecipate, anche in via indiretta da enti locali, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella legge finanziaria 2007
Incarichi e consulenze	3	18	I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale	I contratti di consulenza delle PP.AA. sono efficaci a partire dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto

www.commercialistatelematico.com

Il commercialista telematico

			dell'amministrazione stipulante.	dell'incarico e del compenso sul sito web dell'amministrazione
Appalti pubblici	3	19	E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.	- E' fatto divieto alle PA di inserire clausole compromissorie nei contratti di lavori, forniture e servizi, ovvero di compromessi riferiti agli stessi - Nullità delle clausole compromissorie e dei compromessi sottoscritti - Previsto l'illecito disciplinare, determinando responsabilità erariale, per i responsabili di procedimento - Il DL 248/2007 ne prevede l'applicazione dal 1 luglio 2007
Appalti pubblici	3	20	Le disposizioni di cui al comma 19 si estendono alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente dalle pubbliche amministrazioni di cui al medesimo comma, nonché agli enti pubblici economici ed alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente da questi ultimi.	- Le disposizioni del comma 19 si applicano anche alle società partecipate totalmente o maggioritariamente dalle PP.AA - Il DL 248/2007 ne prevede l'applicazione dal 1 luglio 2007
Appalti pubblici	3	21	Relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi già sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore della presente legge e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, è fatto obbligo ai soggetti di cui ai commi 19 e 20 di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti; dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti.	- Per i contratti in essere al 1/1/2008 e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30/9/2007, è fatto obbligo alle PA e alle loro società partecipate di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti. Dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali, costituiti dopo il 30/9/2007 e fino al 31/12/2007, decadono ex lege - Il DL 248/2007 ne prevede l'applicazione dal 1 luglio 2007
Appalti pubblici	3	22	Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il	- Il Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto determina annualmente

Il commercialista telematico

			Ministro delle infrastrutture ed il Ministro della giustizia, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione delle disposizioni dei commi da 19 a 23 affinché siano corrispondentemente ridotti gli stanziamenti, le assegnazioni ed i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e le relative risorse siano riassegnate al Ministero della giustizia per il miglioramento del relativo servizio. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette annualmente al Parlamento ed alla Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dei commi da 19 a 23.	l'ammontare del risparmio delle disposizioni riferiti all'arbitrato - I risparmi sono destinati a spese di giustizia - Relazione annuale del Presidente del Presidente del Consiglio dei Ministri indirizzata al Parlamento e alla Corte dei Conti - - Il DL 248/2007 ne prevede l'applicazione dal 1 luglio 2007
Società pubbliche	3	27	Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.	Le amministrazioni pubbliche non possano costituire società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionale, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche minoritarie in tali società. Sempre ammesse, invece, da parte delle stesse amministrazioni e nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza, la costituzione di società che producono servizi di interesse generale
Società pubbliche	3	28	L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27.	Autorizzazione del consiglio dell'ente ad assumere nuove partecipazioni e a mantenere quelle attuali
Società pubbliche	3	29	Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.	Entro il 30/6/2009, le PP.AA. cedono a terzi, con procedure di evidenza pubblica, le partecipazioni vietate
Società pubbliche	3	30	Le amministrazioni che, nel rispetto del comma 27, costituiscono società o enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento	Le PP.AA. che costituiscono nuove società o acquisiscono nuove partecipazioni adottano provvedimenti di trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali in misura

Il commercialista telematico

			delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al presente comma e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.	adeguata alle funzioni esercitate
Società pubbliche	3	31	Fino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 30, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni di cui al comma 30, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale, diminuito delle unità di personale effettivamente trasferito.	Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione della dotazione organica di cui al comma 30, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni di cui al comma 30
Società pubbliche	3	32	I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti interessati dai processi di cui ai commi 30 e 31 asseverano il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettono una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei conti.	I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno asseverano il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettono una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei conti
Incarichi e consulenze	3	54	All'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole da: «pubblicano» fino a: «erogato» sono sostituite dalle seguenti: «sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto».	Le PP.AA. che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali e' previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità

Il commercialista telematico

				erariale del dirigente preposto
Incarichi e consulenze	3	55	L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione puo` avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.	L'affidamento di incarichi a soggetti esterni avviene solo sulla base di un programma approvato dal Consiglio dell'ente
Incarichi e consulenze	3	56	Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformita` a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalita` per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione. Con il medesimo regolamento e` fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita` erariale.	- Con il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, la giunta fissa limiti, criteri, modalita` per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione, e il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze - La violazione di dette disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e comporta responsabilita` erariale
Incarichi e consulenze	3	57	Le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione.	Le disposizioni regolamentari sono trasmesse per estratto alla corte dei conti regionale, entro 30 giorni dalla loro adozione
Responsabilita` contabile	3	59	E` nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicura propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilita` per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilita` contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.	- Nullita` del contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicura propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilita` per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilita` contabile - I contratti di assicurazione in corso al 1/1/2008 cessano di avere efficacia alla data del 30/6/2008 - In caso di violazione della norma, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il

Il commercialista telematico

				beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo
Controlli Corte dei Conti	3	65	Al comma 4 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico».	La corte dei conti, nel definire, i programmi e i criteri di controllo, deve tenere conto anche delle relazioni degli organi di controllo e vigilanza sugli enti pubblici
Dati statistici su enti e società	3	72	All'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-bis. Il programma statistico nazionale comprende un'apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni e sulle società pubbliche o controllate da soggetti pubblici, nonché sui servizi pubblici. Tale sezione è finalizzata alla raccolta e all'organizzazione dei dati inerenti al numero, natura giuridica, settore di attività, dotazione di risorse umane e finanziarie e spesa dei soggetti di cui al primo periodo, nonché ai beni e servizi prodotti ed ai relativi costi e risultati, anche alla luce della comparazione tra amministrazioni in ambito nazionale e internazionale. Il programma statistico nazionale comprende i dati utili per la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualità percepita dai cittadini e dalle imprese con riferimento a settori e servizi pubblici individuati a rotazione».	Il programma statistico nazionale comprende una sezione con le statistiche su amministrazioni e società pubbliche, nonché sui servizi pubblici, riportanti una serie di informazioni rilevanti
Dati statistici su enti e società	3	73	Ai fini dell'attuazione del comma 4-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, introdotto dal comma 72, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) emana una circolare sul coordinamento dell'informazione statistica nelle pubbliche amministrazioni e sulla definizione di metodi per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, anche con riferimento ai dati rilevanti per i temi di cui al comma 68. Al fine di unificare i metodi e gli strumenti di monitoraggio, il Comitato di cui all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989 definisce, in collaborazione con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), appositi standard per il rispetto dei principi di unicità del sistema informativo, raccolta condivisa delle informazioni e dei dati e accesso differenziato in base alle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione. Per l'adeguamento del sistema informativo dell'ISTAT e il suo collegamento con altri sistemi informativi si provvede a valere	L'ISTAT emana una circolare attuativa per coordinare l'informazione statistica nella PA e sulla definizione di metodi per lo scambio e l'utilizzo on line di informazioni statistiche e finanziarie

Il commercialista telematico

			sulle maggiori risorse assegnate all'articolo 36 della legge 24 aprile 1980, n. 146, ai sensi della Tabella C allegata alla presente legge. All'articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».	
Dati statistici su enti e società	3	74	All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. E' fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri. Su proposta del Presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di cui all'articolo 17, con delibera del Consiglio dei Ministri e' annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalita', destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significativita' ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 11 confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale».	Obbligo di fornire dati da parte di tutte le PA
Incarichi e consulenze	3	76	Al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «di provata competenza» sono sostituite dalle seguenti: «di particolare e comprovata specializzazione universitaria».	Gli incarichi esterni possono essere conferiti solo a soggetti di particolare e comprovata specializzazione universitaria
Incarichi e consulenze	3	77	All'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonche' degli organismi operanti per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144».	Le disposizioni dell'art. 6, commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonche' degli organismi operanti per il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici
Concorsi	3	78	Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.	Confermate, anche per il 2008, il comma 560 che prevede che le PA che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota non inferiore al 60 per cento del totale dei posti

Il commercialista telematico

				<p>programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o piu' contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006.</p>
<p>Utilizzo di contratti di lavoro flessibile</p>	3	79	<p>L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal seguente: «Art. 36. - (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). - 1. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, fatte salve le sostituzioni per maternita` relativamente alle autonomie territoriali. Il provvedimento di assunzione deve contenere l'indicazione del nominativo della persona da sostituire. 2. In nessun caso e` ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale. 3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva. 5. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili. 6. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non puo` comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita` e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Le amministrazioni pubbliche che operano in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta violazione. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli</p>	<p>Modifica all'art. 36 del d.lgs. 165/2001, concernente l'utilizzo delle forme di lavoro flessibile nella pubblica amministrazione. La nuova formulazione prevede una disciplina speciale per l'utilizzo di tali tipologie contrattuali nella pubblica amministrazione. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile se non per esigenze stagionali e per periodi non superiori a tre mesi. Sono dunque disapplicati per le amministrazioni pubbliche in oggetto il decreto n. 368/2001 (tempo determinato) ed il decreto n. 276/2003 (contratto di somministrazione). In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi non rinnovabile. Viene posto dunque un limite all'utilizzo di personale mediante il comando: il comando utilizzato per fare fronte ad esigenze temporanee potrà avere durata non</p>

Il commercialista telematico

uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del presente decreto, nonché agli uffici di cui all'articolo 90 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono altresì esclusi i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

8. Per l'attuazione di programmi e progetti di tutela e valorizzazione delle aree marine protette di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, il parco nazionale dell'arcipelago della Maddalena, di cui alla legge 4 gennaio 1994, n. 10, e gli enti cui è delegata la gestione ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, sono autorizzati, in deroga ad ogni diversa disposizione, ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata massima di due anni eventualmente rinnovabili, nel contingente complessivo stabilito con disposizione legislativa e ripartito tra gli enti interessati con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In prima applicazione, il predetto contingente è fissato in centocinquanta unità di personale non dirigenziale alla cui copertura si provvede prioritariamente con trasformazione del rapporto di lavoro degli operatori attualmente utilizzati con contratti di lavoro flessibile.

9. Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle quindici unità possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.

10. Gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione al personale medico, con esclusivo riferimento alle figure infungibili, al personale infermieristico ed al personale di supporto alle attività infermieristiche, possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti o cessati dal servizio limitatamente ai casi in cui ricorrano urgenti e indifferibili esigenze correlate alla erogazione dei livelli essenziali di assistenza, compatibilmente con i vincoli previsti in materia di contenimento della spesa di personale dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

11. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di programmi o attività i cui

superiore a 6 mesi.

Tali disposizioni non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.

Resta invariato l'obbligo di inviare al Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

Così come già previsto attualmente, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.

Viene introdotta una sanzione per le amministrazioni che violano le disposizioni concernenti l'utilizzo di personale flessibile: non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta violazione.

Le limitazioni previste dal modificato articolo 36 non si applicano:

- agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del presente decreto (non si comprende a

Il commercialista telematico

			<p>oneri sono finanziati con fondi dell'Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate. Le università e gli enti di ricerca possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università. Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati con le modalità indicate nell'articolo 1, comma 565, lettera b), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'utilizzazione dei lavoratori, con i quali si sono stipulati i contratti di cui al presente comma, per fini diversi determina responsabilità amministrativa del dirigente e del responsabile del progetto. La violazione delle presenti disposizioni è causa di nullità del provvedimento».</p>	<p>cosa si riferisca);</p> <ul style="list-style-type: none"> - agli uffici di cui all'articolo 90 del decreto legislativo n. 267/2000, ossia al personale al servizio degli uffici di staff del sindaco (per il quale presumibilmente, continua ad applicarsi la disciplina di cui dlgs n. 368/2001). - ai contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche. <p>Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle 15 unità (dunque anche gli Enti sottoposti al Patto ma la cui dotazione organica è inferiore alle 15 unità) possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le esigenze stagionali, per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione. (occorrerà chiarire le modalità di calcolo delle 15 unità: ossia se comprendere nelle stesse anche i posti vacanti o solo i posti coperti).</p>
Lavoro straordinario	3	83	<p>Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.</p>	<p>Le pubbliche amministrazioni, e quindi anche gli Enti locali, non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze</p>

Il commercialista telematico

Concorsi	3	87	All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5-bis e` inserito il seguente: «5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali».	Le graduatorie dei concorsi valgono tre anni
Stabilizzazione	3	90	Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione e` comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e fatte salve le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni 2008 e 2009: a) le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianita` di servizio ivi previsti in virtu` di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007; b) le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianita` di servizio ivi previsti in virtu` di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.	Estesa la stabilizzazione anche al personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio alla data del 28 settembre 2007
Stabilizzazione	3	92	Le amministrazioni di cui al comma 90 continuano ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma nelle more delle procedure di stabilizzazione.	Nelle more delle procedure di stabilizzazione, le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale precario
Stabilizzazione	3	94	Fatte comunque salve le intese stipulate, ai sensi dei commi 558 e 560 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prima della data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti: a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 90 e 92, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1,	Le PP.AA. predispongono entro il 30/4/2008, nell'ambito della programmazione triennale 2008-2010, i piani per la stabilizzazione del personale non dirigenziale

Il commercialista telematico

			commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) già` utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia già` espletato attività` lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. E' comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui alla presente lettera il personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché` il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca nelle universita` e negli enti di ricerca.	
Stabilizzazione	3	95	Anche per le finalità` indicate dal comma 94, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 90, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio previsti dalla legislazione vigente, possono continuare ad avvalersi del personale assunto con contratto a tempo determinato sulla base delle procedure selettive previste dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.	Le amministrazioni pubbliche possono continuare ad avvalersi del personale assunto a tempo determinato sulla base della legge finanziaria 2007
Stabilizzazione	3	96	Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da adottare inderogabilmente entro il mese di marzo 2008, in relazione alle tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di cui al comma 94, ed ai fini dei piani di stabilizzazione previsti dal medesimo comma 94, vengono disciplinati i requisiti professionali, la durata minima delle esperienze professionali maturate presso la stessa pubblica amministrazione, non inferiori ai tre anni, anche non continuativi, alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché` le modalità` di valutazione da applicare in sede di procedure selettive, al cui positivo esito viene garantita l'assimilazione ai soggetti di cui al comma 94, lettera b).	Entro il 31/3/2008, un DPCM individua i requisiti e le modalità` di valutazione per l'assimilazione del personale precario ai collaboratori ai fini della stabilizzazione
Stabilizzazione	3	97	Per le finalità` di cui ai commi da 90 a 96, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e` incrementato della somma di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.	Incremento di 20 mln del fondo per le stabilizzazioni
Contratti formazione e lavoro	3	100	I contratti di formazione e lavoro di cui al comma 528 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non convertiti entro il 31 dicembre 2007 sono prorogati al 31 dicembre 2008.	I contratti formazione e lavoro, non convertiti entro il 31/12/2007, sono prorogati al 31/12/2008
Personale	3	101	Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno puo` avvenire nel rispetto delle modalità` e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno e` data precedenza alla trasformazione	Trasformazione dei contratti nel rispetto delle regole generali sulle assunzioni, con precedenza ai part-time

Il commercialista telematico

			del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.	
Assunzioni enti locali	3	120	<p>All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilita` per l'esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:</p> <p>a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilita` nell'ultimo triennio;</p> <p>b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;</p> <p>c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto».</p>	<p>Negli enti locali soggetti al patto di stabilita`, e` possibile derogare al principio del comma 557 della legge finanziaria 2007, a condizione che:</p> <p>a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilita` nell'ultimo triennio (anni 2005, 2006 e 2007);</p> <p>b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;</p> <p>c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto</p>
Assunzioni enti locali	3	121	<p>All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:</p> <p>a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;</p> <p>b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento».</p>	<p>Negli enti locali non soggetti al patto di stabilita`, le deroghe alla riduzione di spesa devono assicurare:</p> <p>a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;</p> <p>b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento</p>
Mobilita` dipendenti pubblici	3	124	<p>Al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione di dipendenti pubblici in situazioni di esubero e la funzionalita` degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui</p>	<p>Il dipartimento della funzione pubblica e la ragioneria generale dello stato possono autorizzare, per il biennio 2008/2009, accordi di mobilita` intercompartimentale</p>

Il commercialista telematico

			all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato possono autorizzare, per il biennio 2008-2009, in base alla verifica della compatibilit� e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica delle richieste di autorizzazione a nuove assunzioni presentate dalle amministrazioni, corredate dai documenti di programmazione dei fabbisogni, la stipulazione di accordi di mobilit�, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale presso uffici che presentino consistenti vacanze di organico.	
Mobilit� dipendenti pubblici	3	125	Gli accordi di cui al comma 124 definiscono modalit� e criteri dei trasferimenti, nonch� eventuali percorsi di formazione, da attuare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto delle vigenti normative, anche contrattuali.	Gli accordi di mobilit� definiscono modalit� e criteri dei trasferimenti ed eventuali percorsi formativi
Mobilit� dipendenti pubblici	3	129	Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica � istituita la banca dati informatica finalizzata all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilit�, prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.	Presso la Presidenza del consiglio dei ministri viene istituita una banca dati informatica per l'incontro tra domanda e offerta di mobilit�
Mobilit� dipendenti pubblici	3	130	La banca dati di cui al comma 129 costituisce base dati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.	La banca dati sulla mobilit� costituisce una base dati di interesse nazionale
Rinnovi contrattuali	3	131	Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al fine di dare completa attuazione alle intese ed accordi intervenuti fra Governo e organizzazioni sindacali in materia di pubblico impiego, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall'articolo 1, comma 546, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a carico del bilancio statale sono incrementate per l'anno 2008 di 1.081 milioni di euro, di cui 564 milioni di euro immediatamente disponibili per il personale del comparto Scuola ai fini del completo riconoscimento dei benefici stipendiali previsti dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 1� ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e a decorrere dall'anno 2009 di 220 milioni di euro.	Stanziamento di fondi per il rinnovo contrattuale dei dipendenti pubblici (biennio economico 2006/2007)
Rinnovi contrattuali e patto di stabilit�	3	137	In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 131, per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilit� interno i corrispondenti maggiori oneri di personale sono esclusi, per l'anno 2008, dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilit�.	Esclusione dal patto di stabilit� dei maggiori oneri di personale (per l'anno 2008)
Segretari comunali e provinciali	3	138	In sede di rinnovo contrattuale del biennio 2006-2007 si provvede alla valorizzazione del ruolo e della funzione dei segretari comunali e provinciali e alla razionalizzazione della	- Destinazione nell'ambito del fondo di mobilit� dei segretari di comuni e province

Il commercialista telematico

			struttura retributiva della categoria attraverso strumenti che assicurino la rigorosa attuazione del principio dell'omnicomprensività della retribuzione, con particolare riguardo alla contrattazione integrativa e agli istituti ivi disciplinati. Ai predetti fini, nell'ambito del fondo di mobilità di cui all'articolo 20 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, una quota di 5 milioni di euro e' altresì destinata, a decorrere dall'anno 2008, con finalità perequative e solidaristiche, agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno. Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno sono definite, in sede contrattuale, puntuali misure volte ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati dal presente comma anche con il concorso delle risorse derivanti dalla razionalizzazione delle singole voci retributive alla copertura degli oneri del rinnovo contrattuale e fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno.	di 5 mln di euro agli enti non soggetti al patto di stabilità per il rinnovo contrattuale degli stessi segretari - Per gli enti soggetti al patto, definizione di misure che prevedono l'utilizzo di risorse derivanti dalla razionalizzazione del sistema retributivo
Rinnovi contrattuali	3	141	Le somme indicate ai commi 131, 132, 133, 134, 135 e 140, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.	Le somme indicate nei commi precedenti (comprensive di oneri contributi e IRAP) costituiscono l'importo massimo finanziato con la legge finanziaria
Rinnovi contrattuali	3	142	Al fine di contenere la dinamica dei redditi da lavoro dipendente nei limiti delle compatibilità finanziarie fissate per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quantificazione delle risorse contrattuali, i comitati di settore si attengono, quale limite massimo di crescita retributiva complessiva, ai criteri e parametri, anche metodologici, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 131. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.	Si prevede l'allineamento del limite di crescita retributiva del personale delle amministrazioni non statali ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni statali
Rinnovi contrattuali	3	143	Per il biennio 2008-2009, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 240 milioni di euro per l'anno 2008 e in 355 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.	Definizione delle risorse destinate al rinnovo contrattuale dei dipendenti pubblici per il biennio 2008/2009
Rinnovi contrattuali	3	144	Le somme di cui ai commi 143 e 144, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.	Le somme indicate nei commi precedenti (comprensive di oneri contributi e IRAP) costituiscono l'importo massimo finanziato con la legge finanziaria

Il commercialista telematico

Norme di coordinamento	3	162	Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.	Le disposizioni contenute nella legge finanziaria costituiscono norme di coordinamento per enti locali
Entrata in vigore	3	164	La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 2 e al comma 36 del presente articolo, che entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge.	Entrata in vigore dal 1/1/2008, ad eccezione dell'art. 2.13 (destinazione avanzo ad estinzione anticipata di prestiti) e dell'art. 3.36 (perenzione residui passivi bilancio dello stato)

Matteo Esposito
7 Gennaio 2008